

## A C C O R D O

### TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO PER LA COSTRUZIONE DI UN COLLEGAMENTO RAPIDO SU ROTAIA FRA RIMINI E SAN MARINO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, nel desiderio di consentire un ulteriore miglioramento alla pratica applicazione del principio della libera circolazione delle persone fra i rispettivi territori; considerati inoltre, da un lato, l'auspicio sammarinese relativo al potenziamento dei collegamenti terrestri fra Rimini-San Marino; e, dall'altro, la disponibilità politica espressa da parte italiana a prendere in favorevole considerazione la possibilità della costruzione e dell'esercizio di un collegamento rapido su rotaia fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

1. I due Governi manifestano l'intendimento di procedere alla realizzazione di un impianto a guida vincolata, il cui tracciato sia in grado di collegare i due terminali di San Marino e di Rimini. Il tracciato dovrà collegare in modo organico ed integrato l'assetto territoriale della Repubblica di San Marino con quello dell'area riminese.
2. Il tracciato, la cui lunghezza sarà di circa 32 Km., avrà caratteristiche di tipo metropolitano con frequenze inferiori ai 15 primi. I nodi stazione lungo il tracciato saranno adeguatamente attrezzati con aree parcheggio e supportati da servizi intermodali su gomma in grado di esaltare l'uso del mezzo pubblico.
3. Entro il 31 dicembre 1990 il Ministero dei Trasporti italiano porterà a compimento sia il progetto di massima del tracciato, sia le modalità di gestione della linea, sia le azioni necessarie per incentivare al massimo l'uso della modalità di trasporto su guida vincolata.

4. Il progetto sarà corredato dagli elaborati relativi alla verifica di impatto ambientale e da un'apposita analisi sul contenimento dei costi energetici generati dalla proposta progettuale.

5. Con successivo accordo, da negoziarsi quanto prima, e da sottoporsi a ratifica parlamentare, verranno stabilite le modalità amministrative e tecniche di realizzazione e di gestione dell'impianto nonché la ripartizione delle relative spese tra le due Parti.

6. Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma.

Fatto a San Marino, il 11 Giugno 1990

PER LA  
REPUBBLICA ITALIANA  
*Luigi De Michelis*

PER LA  
REPUBBLICA DI SAN MARINO  
*Felice*

